



**Dichiarazione EIOPA sulla mitigazione dell'impatto Coronavirus/COVID-19 sui Consumatori – Circolare ANIA prot. 0145 del 03/04/2020.**

**D.L. n. 34 del 19/05/2020- Semplificazione della sottoscrizione dei contratti**

## LINEE GUIDA DI COMPAGNIA

In data 1/04/2020 EIOPA (Autorità Europea di Vigilanza delle Assicurazioni e delle Pensioni Aziendali o Professionali) ha emanato la “Dichiarazione sulla mitigazione dell'impatto Coronavirus/COVID-19 sui Consumatori”, riportata dalla Circolare ANIA del 3/04/2020 prot. 0145 che alleghiamo.

La finalità delle presenti linee guida è adeguare l'attività della Compagnia sul mercato alle Raccomandazioni emanate da EIOPA, rivolte alle Imprese di assicurazione e agli Intermediari a favore dei Consumatori.

Le Raccomandazioni EIOPA sono state formulate per -citiamo testualmente- “sostenere e assistere i consumatori, sottolineando la necessità di garantire la continuità del servizio e di agire nel miglior interesse dei consumatori per garantire la fiducia nel settore”.

### I DESTINATARI delle MISURE ASSUNTE

È pertanto fondamentale chiarire quali siano, per UCA, i destinatari delle misure assunte nel rispetto di quanto disposto. Per “Consumatori”, la Compagnia ha scelto l'interpretazione più estensiva: sono Consumatori, ai fini delle presenti linee guida, **tutti i Contraenti e/o Assicurati**, indipendentemente dalla tipologia di rischio. Si è, in sostanza, **parificato il termine “Consumatori” a “Clientela”**, al fine di offrire la massima tutela a fronte della situazione di emergenza dovuta al Covid-19.

### “CONTINUITÀ DEL SERVIZIO” - “OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE”

Sono “parole d'ordine” per UCA.

**Continuità del servizio:** nel rispetto di quanto previsto dalle misure emergenziali adottate dal Governo, **UCA ha adottato dal 09/03/2020 il regime di smart working**, confermando la continuità dello svolgimento dell'attività assicurativa per i Rami Tutela Legale e Perdite Pecuniarie e garantendo la presenza e disponibilità telefonica nonché tramite mail del proprio personale nell'orario di lavoro. Rinviamo a tal proposito al sito istituzionale di Compagnia, al seguente link: <https://www.ucaspa.com/364/emergenza-covid-19>

**Operatività delle garanzie:** a seguito dell'entrata in vigore della legge 24 aprile 2020, n. 27 che ha convertito il c.d. D.L. “Cura Italia” n. 18/2020, il **termine di mora per le rate di premio scadute a partire dal 21/2 u.s.** (anziché dal 23/2 u.s.) è stato esteso a **60 gg** per tutto il territorio nazionale, sino a nuova comunicazione/fine dell'emergenza sanitaria.

### AMBITO di OPERATIVITA' delle CLAUSOLE CONTRATTUALI PER TUTTE LE POLIZZE

Per assicurare la massima chiarezza sulla portata delle coperture, la Compagnia garantisce **l'applicazione più ampia alle clausole contrattuali per tutte le polizze in essere**, per fatti/eventi inerenti l'emergenza Covid-19, e in particolare:

- **Attività prestate a supporto della situazione di emergenza: anche se non dichiarate in Polizza, non costituiscono motivo di esenzione dalla copertura assicurativa:** In tutte le polizze di Compagnia, **l'ambito delle coperture assicurative comprende l'ipotesi di epidemia/pandemia. Al fine di garantire la tutela degli assicurati che svolgono prestazioni a supporto della situazione di emergenza, UCA**



**Dichiarazione EIOPA sulla mitigazione dell'impatto Coronavirus/COVID-19 sui Consumatori – Circolare ANIA prot. 0145 del 03/04/2020.**

**D.L. n. 34 del 19/05/2020- Semplificazione della sottoscrizione dei contratti**

interviene nelle seguenti modalità: “Le garanzie contrattualmente previste per l'attività dichiarata in Polizza si **applicano con le stesse modalità e limitazioni anche alle vertenze inerenti prestazioni a supporto della situazione di emergenza, a condizione che siano retribuite o eseguite nell'ambito dell'attività di volontariato presso Enti e/o Associazioni autorizzati, finalizzate al contenimento della situazione di emergenza Covid-19**, per quanto oggetto delle norme di legge in vigore e applicabili. Tale copertura è prestata per la durata e per le attività espressamente indicate dalla lettera di incarico o documento equipollente. In sede di denuncia di sinistro, il Contraente e/o Assicurato è tenuto ad inviare, unitamente all'ulteriore documentazione prevista nelle condizioni di Assicurazione, lettera di incarico, stato di servizio e/o altra documentazione idonea all'attestazione richiesta”.

- **Insorgenza del sinistro**: è determinata con riferimento alla prima azione, omissione, presunta violazione di norme, indipendentemente dalla data in cui i fatti sono conosciuti (principio del cd. Loss Occurrence). Rileva pertanto l'**evento**, non essendo sufficiente che i fatti siano avvenuti in corso di pandemia. A titolo esemplificativo: avvenuta intubazione erronea, intervento chirurgico non conforme ai protocolli o alle linee guida, documentazione medica attestante l'infortunio o malattia professionale in caso di contagio....

- **Ampliamento del periodo di mora a 60 gg.**: per **tutti** i contratti scaduti e non ancora rinnovati e per i contratti che scadono nel periodo compreso tra il **21 febbraio 2020** e sino al termine dello stato di emergenza o a comunicazione ufficializzata dalla Compagnia tramite circolare e pubblicazione sul sito istituzionale, il periodo di mora è stato esteso a 60 gg.

In conformità a quanto disposto dall'art. 1901 cod. civ., **la copertura è operante per l'intera durata del periodo di mora, anche se il premio non viene corrisposto dopo il sessantesimo giorno.**

**Non è, invece, operante** per sinistri avvenuti in data successiva alle ore 24 del sessantesimo giorno, ove non sia stato corrisposto il premio.

- **Retroattività della garanzia**, ove prevista in Polizza. Il periodo di carenza contrattualmente previsto decorre dalla data dell'**evento**, come sopra indicato.

- **Denuncia di sinistro e gestione delle vertenze**: nel rispetto delle Raccomandazioni EIOPA, la Compagnia tiene nella dovuta considerazione lo stato di oggettiva difficoltà nel presentare con tempestività ed entro i termini contrattualmente previsti la denuncia di sinistro. Alla deroga già prevista contrattualmente per motivi di “comprovata urgenza”, viene aggiunto il caso di **“comprovata difficoltà”**.

Tale disponibilità formulata da UCA deve essere temperata con il rispetto del cd **“obbligo di salvataggio”** gravante sugli Assicurati. Gli stessi artt. 1914 e 1915 cod. civ. dispongono l'onere, per gli Assicurati, di denunciare tempestivamente il sinistro e di fornire tutte le informazioni necessarie al fine di non aggravare il pregiudizio alla Compagnia. A titolo esemplificativo: redazione delle riserve di bilancio, disamina della conformità dei preventivi di spesa redatti dai Legali al tariffario forense...

- **Sospensione delle coperture assicurative polizza TutelAuto**: UCA ricorda come sia già prevista la possibilità di sospendere la Polizza TutelAuto **senza alcun aggravio di costo**, protraendo le coperture di polizza per la medesima durata della sospensione stessa. Precisiamo che la riattivazione del



**Dichiarazione EIOPA sulla mitigazione dell'impatto Coronavirus/COVID-19 sui Consumatori – Circolare ANIA prot. 0145 del 03/04/2020.**

**D.L. n. 34 del 19/05/2020- Semplificazione della sottoscrizione dei contratti**

contratto dovrà avvenire entro un anno dalla data di sospensione. Al momento della riattivazione, il contratto verrà prorogato con apposita appendice, per un periodo pari a quello della sospensione.

## **D.L. n. 34 del 19/05/2020- Semplificazione della sottoscrizione dei contratti**

Uca aderisce e conferma la validità e applicazione delle **modalità semplificate di conclusione dei contratti assicurativi, applicabili esclusivamente ai contratti assicurativi conclusi nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore del decreto (19 maggio 2020) ed il 30 luglio 2020** (termine della fase di emergenza come da Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicato sulla G.U. n.26 del 01/02/ 2020), per agevolare la conclusione degli stessi garantendo così la continuità del servizio assicurativo offerto dai distributori. Pertanto è conforme e corretta la **Conclusione dei contratti assicurativi con modalità di vendita a distanza, come prevista dall'art. 33 del Decreto Legge "Rilancio" che dispone che sono a tutti gli effetti validi e rispondenti al Codice dell'amministrazione digitale (D.lsg. 07/03/2005 n. 82 agg. D.L. 30/12/2019 n. 162) i contratti assicurativi conclusi con le modalità semplificate previste ove sussistano TUTTI i seguenti requisiti:**

- Il contraente **esprima il consenso** utilizzando il proprio **indirizzo di posta elettronica non certificata** o altro strumento idoneo;
- Il consenso espresso con le modalità di cui sopra sia **accompagnato** da copia di un **documento di riconoscimento** in corso di validità come allegato;
- sia riferito ad un **contratto identificabile in modo certo**

**NOTA BENE:** questi adempimenti, effettuati con gli strumenti di comunicazione più diffusi, garantiscono la certezza giuridica nonché la connotazione di **scrittura privata** ai contratti, **eliminando il rischio che gli stessi risultino affetti da nullità.**

**E' altresì garantito, valido ed efficace l'esercizio dei diritti di legge o contrattuali da parte del Contraente** fino al termine dello stato di emergenza ex art. 33, con le stesso modalità previste per la prestazione del consenso.

**UCA ASSICURAZIONE SPA**

Sede e Direzione Generale in Piazza San Carlo 161, Palazzo Villa – 10123 Torino

Tel. 011.5627373, 011.0920601 - Fax. 011.5621563 - uca@ucaspa.com - pecuca@legalmail.it - www.ucaspa.com

N\* iscr. Reg. Imprese To, Cod. Fisc., P.IVA 00903640019 - N° iscr. Sez. I Albo Imprese IVASS N° 1.00024 del 03/01/2008

Capitale Sociale € 6.000.000 i.v. - Società autorizzata all'esercizio nel ramo Tutela Legale con Provv. Min. del 18/3/1935 ric. con D.M. n° 15870 del 26/11/1984 e Ramo Perdite Pecuniarie con D.M. n°19867 del 08/9/1994